

L.R. 29-12-2010 n. 34 (Art. 13)***Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.***

Publicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(...)

Art. 13 *Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali.*

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai dipendenti, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato con la Regione Calabria ed in servizio continuativo presso la stessa da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica e, comunque, per un massimo di cinque anni ⁽⁷⁾.

2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza. Per il personale di cui al successivo comma 12, per l'anno 2011 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno ⁽⁵⁾.

3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno ad eccezione dell'anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1° ottobre. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili ⁽⁸⁾.

4. L'accettazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.

5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, in due rate semestrali, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.

7. Ai dipendenti che beneficiano delle indennità supplementari previste dal presente articolo non è riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

8. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la 13^a mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* e della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.

9. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipulazione di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.

10. [I posti in dotazione organica che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione della presente legge non potranno essere ricoperti, prima che la spesa, relativa alle indennità previste dai commi 1 e 5 per i singoli dipendenti, sia compensata con quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere se il dipendente fosse rimasto in servizio e, comunque, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale] ⁽⁶⁾.

11. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi, a parità di condizioni e modalità, ai dipendenti degli Enti, aziende e società regionali, sempre nel rispetto della normativa nazionale nel tempo in vigore.

12. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi al personale trasferito alle province in seguito alla *legge regionale n. 34/2002* e individuato sulla base del protocollo d'intesa Regione - Province del 27 marzo 2006. Dall'indennità di cui al comma 1 del presente articolo viene, tuttavia, detratta a carico di tale personale la quota già corrisposta quale premio per l'avvenuto passaggio ad altro ente. Contestualmente e proporzionalmente, viene ridotta la somma attualmente trasferita dalla Regione alle Province per il pagamento delle mensilità.

13. I benefici della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come disciplinata dalla presente legge, sono estesi anche a coloro che, a decorrere dal 1° giugno 2010 e sino alla pubblicazione della presente legge, hanno prodotto domanda di collocamento a riposo anticipato e che, comunque, siano in servizio alla data di presentazione dell'istanza di risoluzione anticipata.

14. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, raggiungano tali limiti alla data della risoluzione anticipata richiesta ⁽⁹⁾.

15. La presente norma non si estende al personale del servizio sanitario regionale.

16. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa del presente articolo sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, dei bilanci degli enti interessati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

(5) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 6 aprile 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza.».

(6) Comma abrogato dall' *art. 36, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge).

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 giugno 2012, n. 24*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, L.R. 11 giugno 2012, n. 24*.

(9) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, L.R. 11 giugno 2012, n. 24*.